

Aeo, i vantaggi della certificazione doganale

a cura di ANGELO CARLO COLOMBO*,
VINCENZO CRISTIANO* E FRANCESCA FRACASSI**

PREMESSE

Il concetto di Aeo¹, come altrove ben evidenziato, si basa sul partenariato fra dogane e imprese introdotto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (Omd), che deve essere sempre fondato su principi di reciproca trasparenza, correttezza, equità e responsabilità.

È inverosimile, gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l'obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.

Introdotta dal Regolamento 13 aprile 2005 n. 648 (in vigore dal 1° gennaio 2008). La disciplina è ora contenuta negli artt. 38 e ss. del Cdu.

Gli operatori «certificati» Aeo godono di maggiori privilegi in termini di snellezza doganale e celerità nella spedizione delle merci.

Il programma, che mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e ad agevolare il commercio legittimo, è aperto a tutti gli attori della catena di approvvigionamento.

Un Aeo può essere definito, ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del Cdu, come un operatore economico che è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l'Ue.

Gli operatori economici non hanno alcun obbligo giuridico di diventare Aeo; ciascun operatore sceglie in base alla propria situazione specifica. Per lo stesso motivo, gli Aeo non sono obbligati a chiedere

ai loro partner commerciali di ottenere lo status di Aeo. L'Aeo è un'opportunità per gli operatori economici.

A norma dell'articolo 38.2 del Cdu lo status di operatore economico autorizzato consta di diversi tipi di autorizzazioni: Aeo nel settore della semplificazione doganale (Aeoc) e Aeo nel settore della sicurezza (Aeos). Ciascun tipo di autorizzazione offre diversi tipi di benefici.

Sulla base dell'articolo 39 del Cdu, lo status di Aeo, come vedremo meglio nel prosieguo, può essere concesso a qualsiasi operatore economico, anche le piccole e medie imprese, che soddisfa i seguenti criteri comuni:

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
- dimostrazione di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- una comprovata solvibilità finanziaria.

A seconda del tipo di status di Aeo: standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta (Aeoc);

adeguati standard di sicurezza (Aeos).

Lo status di Aeo concesso da uno Stato Membro è riconosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati

membri (articolo 38, paragrafo 4, del Cdu).

Il Codice Doganale dell'Unione prevede che tale status sia attestato, non più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: Aeo/semplificazioni doganali (Aeoc) e Aeo/sicurezza (Aeos). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e, quindi, possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

La versione più recente degli orientamenti Aeo è pubblicata sul sito web della DG TAXUD:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm.

Il presente lavoro cerca di rappresentare, necessariamente in sintesi, i punti principali della nuova figura.

Il concetto di "status" AEO

- ◊ Il certificato AEO assegna uno "STATUS" all'operatore certificato, consentendogli di ottenere una corsa preferenziale nello svolgimento degli adempimenti doganali e conferendogli diritto ad agevolazioni (es. dover sottostare a meno controlli fisici e documentali) o agevolazioni per quanto riguarda i controlli in materia di sicurezza, etc;
- su tutto il territorio europeo
- con tutti i Paesi che hanno attivato istituti equivalenti all'AEO e con cui l'Unione Europea ha concluso degli accordi per il mutuo riconoscimento del programma AEO.
- ◊ Attribuisce agli operatori una posizione specifica nella catena logistica internazionale individuandoli come membri sicuri garantiti ed affidabili;
- ◊ Attribuisce un "marchio di qualità" identificato da clienti e partner commerciali nazionali, comunitari ed esteri;

PARTE I

Aeo-Semplificazioni doganali (Aeoc)

Lo status di Aeo nella forma di Aeoc è previsto per gli operatori economici stabiliti nell'Unione che intendono trarre vantaggio dalle varie semplificazioni espressamente previste dalla normativa doganale.

I criteri per la concessione di un Aeoc sono, fra l'altro:

- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
- dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
- standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Poiché tali criteri si applicano alla maggioranza delle semplificazioni/autorizzazioni doganali, l'operatore economico che ottiene un Aeoc è fortemente agevolato nell'ottenimento delle varie semplificazioni/autorizzazioni.

Un Aeoc ha diritto a:

- beneficiare di determinati tipi di semplificazioni sulla base del riconoscimento dell'Aeoc, a condizione che i requisiti relativi a un determi-

nato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale siano soddisfatti;

- un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali, ad eccezione dei controlli inerenti alle misure di sicurezza;
- notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali;
- trattamento prioritario, qualora selezionato per essere sottoposto a controllo, possibilità di chiedere che tale controllo si svolga in un luogo specifico.

Il criterio relativo a standard di sicurezza adeguati non è richiesto per questo tipo di autorizzazione Aeo. I titolari di Aeoc non hanno pertanto diritto a beneficiare di nessuno dei vantaggi Aeo inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. Abitualmente lo status di Aeo nella forma di Aeoc non è preso in considerazione nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento (Mra) con i paesi terzi.

Perché lo "status" di A.E.O. ?

Obiettivo: Gestione comune dei rischi ed un livello equivalente di controlli doganali in tutto il territorio Comunitario

Selezionare degli operatori che soddisfino determinate condizioni tali da considerarsi *operatori affidabili della catena di Approvvigionamento Internazionale*

Certificato di Operatore Economico Autorizzato



Aeo - Sicurezza (Aeos)

Lo status di Aeos è previsto per gli operatori economici stabiliti nell'Unione che intendono beneficiare di particolari agevolazioni nei controlli doganali relativi alla sicurezza quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

I criteri per la concessione di un Aeos sono:

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
- dimostrazione di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali. Tuttavia, diversamente da un Aeoc, un Aeos non è tenuto a disporre nelle proprie scritture di un sistema logistico che distingua tra merci unionali e merci non unionali;
- comprovata solvibilità finanziaria e
- standard di sicurezza adeguati.

Un Aeos ha diritto a:

- agevolazioni relative alle dichiarazioni prepartenza;
- un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali con riguardo alla sicurezza;

- notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali;
- trattamento prioritario, qualora selezionato per essere sottoposto a controllo,
- possibilità di chiedere che tale controllo si svolga in un luogo specifico.

Il titolare di un Aeos è riconosciuto come un operatore economico che ha messo in atto procedure di controllo tali da rendere sicure le proprie attività ed è pertanto un attore affidabile nella catena di approvvigionamento internazionale sia per le autorità pubbliche competenti, sia per i suoi partner commerciali. Lo status di Aeos è preso in considerazione nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento (Mra) con i paesi terzi.

3. Aeos - Semplificazioni doganali /Sicurezza (Aeoc e Aeos)

I due tipi di autorizzazione, Aeoc e Aeos, sono cumulabili. In questo caso l'operatore è tenuto a soddisfare i rispettivi criteri e fruisce dei vantaggi relative a entrambi.

L'articolo 33 dell'atto di esecuzione relativo al Cdu (Ae Cdu) stabilisce che «quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un'autorizzazione Aeoc che un'autorizzazione Aeos, l'autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un'autorizzazione combinata.».

Ai fini della gestione di autorizzazioni Aeoc e Aeos detenute allo stesso tempo da un operatore economico, lo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Cdu ha luogo mediante un numero di autorizzazione Aeos unico (che attualmente ha la struttura del codice paese seguito dalle lettere Aeof e dal numero di autorizzazione nazionale).

La seguente tabella riassume le condizioni e i criteri di Aeos.

Condizioni e criteri	AEOL	AEOS	Riferimento Cdu/ RE del Cdu
Operatore economico	X	X	Art. 5, par. 1 Cdu
Stabilito nel territorio doganale dell'Unione	X	X	Art. 5, par. 3 Cdu
Conformità	X	X	Art. 20 lettera a) Cdu Art. 22 RE Cdu
Tenute soddisfacenti delle scritture contabili	X	X	Art. 20 lettera b) Cdu Art. 22 RE Cdu
Solvibilità finanziaria	X	X	Art. 20 lettera c) Cdu Art. 22 RE Cdu
Standard pratici di competenza e qualifiche professionali	X		Art. 20 lettera d) Cdu Art. 22 RE Cdu
Sicurezza		X	Art. 20 lettera e) Cdu Art. 22 RE Cdu

4. Preparazione preliminare alla presentazione di una domanda

La preparazione di una domanda Aeos, nonché l'autorizzazione e il mantenimento dello status, è un processo che richiede tempo.

Una preparazione accurata è fondamentale per un esito positivo. Pertanto ci si aspetta che il richiedente che intende diventare un Aeos abbia il controllo delle proprie attività.

Per meglio comprendere che cosa intendono le autorità doganali e per accelerare il processo è obbligatorio utilizzare un Qav.

Il Qav è uno strumento inteso a strutturare la preparazione dell'operatore economico, individuare le

unità organizzative all'interno dell'attività che devono essere incluse e comprendere il grado di approfondimento della preparazione.

In sintesi, prima della presentazione formale della domanda, è opportuno che l'operatore economico:

- contatti l'autorità doganale di rilascio;
- decida il tipo di autorizzazione da richiedere;
- nomini una persona di contatto competente incaricata della domanda;
- compili accuratamente il Qav e si accerti che tutte le persone/tutti i reparti pertinenti all'interno dell'organizzazione partecipino alla compilazione del Qav.

Inoltre è necessario assicurare che i dirigenti della società sostengano la domanda di Aeos.

PARTE II

I soggetti che possono diventare Aeos - Pre-supposto soggettivo

L'articolo 38, paragrafo 1, del Cdu stabilisce che un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del Cdu può presentare domanda per ottenere lo status di Aeos.

Chi può diventare A.E.O. ?

Gli operatori economici

Ai sensi dell'art. 1, punto 12 delle DAC per operatore economico si intende: "una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla Regolamentazione Doganale".

Possono chiedere la certificazione: "tutti gli operatori stabiliti nella Comunità Europea".

La certificazione è aperta anche a: imprese di recente costituzione Start up

NDM (a titolo oneroso) società Particolari settori di attività Particolari dimensioni aziendali

1. Chi è un «operatore economico»

Ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del Cdu, per «operatore economico» si intende «una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.»

La definizione giuridica di «operatore economico» implica che siano soddisfatte due condizioni principali: il richiedente deve essere una «persona» e deve prendere parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

- Ai sensi dell'articolo 5, punto 4, del Cdu per «persona» si intende:
- una persona fisica,
- una persona giuridica

e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

Tuttavia, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilisce chi è considerato persona fisica e quali entità siano considerate persone giuridiche o associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire.

Le multinazionali consistono solitamente di un'impresa madre e di controllate e/o succursali.

Una controllata è una persona giuridica distinta, ossia una persona giuridica distinta o un'associazione di persone iscritta nel registro locale delle im-

prese in conformità al diritto societario dello Stato membro in cui la controllata in questione è stabilita. Pertanto, se un'impresa madre intende ottenere lo status di Aeo per una parte o per tutte le proprie controllate, le domande di Aeo devono essere presentate da tutte le controllate che desiderano beneficiare di tale status.

Una «succursale», d'altro lato, è un ufficio/un locale/un'altra sede dell'impresa madre, fa parte dei suoi attivi e pertanto non ha personalità giuridica distinta. In questo caso l'impresa madre che intende ottenere lo status di Aeo deve presentare una domanda unica, comprendente tutte le succursali nell'UE che non siano persone giuridiche distinte o associazioni di persone.

2. Chi è un operatore economico «stabilito nell'Unione»

Ai sensi dell'articolo 5, punto 31, del Cdu, una persona è stabilita nel territorio doganale dell'Unione se:

- si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
- si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione.

3. Chi è un operatore economico «che prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale»

Le domande di Aeo possono essere accettate solo se presentate da un operatore economico che nel corso delle sue attività commerciali prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale. Sulla base di questa definizione esistono numerose situazioni in cui l'operatore economico non può presentare domanda Aeo in quanto non prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, ad esempio:

- un fornitore con sede nell'Ue che distribuisce solo merci che si trovano già in libera pratica a un fabbricante con sede nell'Ue;
- un operatore dei trasporti che trasporta solo merci in libera pratica, non vincolate a nessun altro regime doganale, all'interno del territorio doganale dell'Unione;
- un fabbricante che produce merci destinate unicamente al mercato interno dell'Ue utilizzando materie prime che si trovano già in libera pratica;
- un consulente che si limita a fornire consulenza/pareri su questioni doganali.

La definizione di operatore economico non circoscrive la nozione di «partecipazione ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale» alla sola partecipazione diretta.

Ciascun caso deve tuttavia essere trattato separatamente tenendo nel debito conto tutte le circostanze pertinenti per l'operatore economico interessato.

4. Parti coinvolte nella catena di approvvigionamento internazionale

La catena di approvvigionamento internazionale non costituisce un'entità distinta e chiaramente identificabile. Si tratta di una serie di strutture ad hoc costituite da operatori economici che rappresentano vari segmenti del settore commerciale. In alcuni casi gli operatori economici sono conosciuti e può sussistere una relazione di lunga data, mentre in altri casi gli operatori economici possono cambiare di frequente o possono essere impegnati contrattualmente per una sola operazione/spedizione. Da un punto di vista operativo il riferimento a «catene di approvvigionamento» invece che a «catena di approvvigionamento» è preferibile in quanto un operatore economico è coinvolto in più catene di approvvigionamento reali piuttosto che in una sola catena teorica.

Nel presentare domanda di Aeo il richiedente deve accertarsi che la domanda comprenda le attività doganali corrispondenti a tutte le responsabilità adempiute nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale.

PARTE III

I vantaggi dei soggetti Aeo

L'autorizzazione di Aeo è rilasciata al richiedente, al termine di un audit approfondito delle sue attività, e non ai suoi partner commerciali. Lo status di Aeo che viene concesso si riferisce all'operatore economico stesso e si applica alle sue attività commerciali; l'operatore è l'unico abilitato a beneficiare dei vantaggi. Questo principio generale riguarda tutti i tipi di Aeo che possono essere rilasciati a operatori economici con ruoli diversi nella catena di approvvigionamento internazionale.

Lo status di Aeo è riconosciuto in tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del Cdu e pertanto il titolare di un'autorizzazione Aeo gode degli stessi vantaggi in tutti gli Stati membri.

I vantaggi connessi a un'autorizzazione Aeo, in funzione del tipo di autorizzazione, sono descritti sinteticamente di seguito.

1. Accesso agevolato alle semplificazioni doganali

A norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del Cdu, se la persona che presenta domanda per una particolare semplificazione è titolare di un'autorizzazione Aeo, le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di Aeo.

Le autorità doganali devono pertanto concentrarsi solo sugli elementi e requisiti nuovi o aggiuntivi relativi alla rispettiva semplificazione.

La normativa doganale dell'Ue prevede i seguenti casi in cui è riconosciuto il valore dello status di Aeo:

1. l'Aeo è richiesto per avere accesso a una semplificazione/autorizzazione,
 2. alcuni dei criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono coperti dai criteri Aeo, i criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri Aeo.
- I criteri che si ritiene debbano essere soddisfatti da un Aeo sono contenuti nei pertinenti articoli del Cdu e

delle disposizioni di applicazione relativi alla semplificazione in questione. A titolo di esemplificazione:

- Garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali e gli oneri esistenti (articolo 95, paragrafo 3, del Cdu)
- Sdoganamento centralizzato, ove sia richiesta un'autorizzazione (articolo 179, paragrafo 2, del Cdu)
- Autovalutazione (articolo 185 del Cdu e articolo 151 dell'AD Cdu).

Per maggiori informazioni si rimanda anche a «Simplifications – Title V UCC/ Guidance for MSs and Trade» «Semplificazioni – Titolo V Cdu/Orientamenti per Stati membri e operatori» (TAXUD/A2/31/03/2016).

2. Notifica preventiva

La notifica preventiva offre al titolare dell'autorizzazione Aeo un vantaggio logistico che gli consente di pianificare meglio e ottimizzare il trasporto e la logistica in modo più efficiente, minimizzare i ritardi e ridurre i costi di trasporto; essa si applica:

a. ai titolari di Aeoc e Aeos: secondo l'articolo 38, paragrafo 6, del Cdu e l'articolo 24, paragrafo 3, se un Aeo presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all'Aeo. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. Sono inclusi, se del caso, i controlli da parte di altre autorità pubbliche;

b. soltanto ai titolari di Aeos:

l'articolo 24, paragrafo 2, dell'AD Cdu stabilisce che se un Aeo ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di prima entrata notifica all'Aeo se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che l'Aeo sia collegato ai sistemi doganali elettronici. La notifica preventiva potrebbe essere particolarmente importante per gli Aeo che operano in grandi porti in quanto consente loro di pianificare in modo più efficiente le loro attività.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. Le autorità doganali possono tuttavia svolgere un controllo fisico anche se l'Aeo non è stato informato.

3. Minori controlli fisici e documentali

Questo vantaggio si applica ai titolari di Aeoc e Aeos. Le autorità doganali possono tuttavia decidere di controllare le spedizioni di un Aeo per tener conto di una minaccia specifica o per adempiere a obblighi in materia di controllo stabiliti in altra legislazione dell'Unione (ad esempio correlati alla sicurezza dei prodotti ecc.). È importante che sia effettuata la distinzione tra i controlli relativi alla sicurezza e i con-

trolli relativi all'applicazione delle altre misure previste dalla legislazione doganale.

Questo significa che solo gli Aeos beneficiano di minori controlli fisici e documentali relativi alla sicurezza, mentre gli Aeoc beneficiano di minori controlli fisici e documentali in relazione alle altre misure previste dalla legislazione doganale. Sono quindi eseguiti meno controlli al punto di importazione o di esportazione e questo vantaggio può essere preso in considerazione anche per i controlli post sdoganamento.

Occorre tener presente che questo vantaggio è correlato alla valutazione dei rischi globale effettuata per una determinata operazione. Pertanto, anche se lo status di Aeo comporta sempre un trattamento favorevole, altri indicatori di rischio, come ad esempio il paese di origine, potrebbero rendere necessario lo svolgimento di un controllo.

4. Trattamento prioritario delle spedizioni qualora siano selezionate per essere sottoposte a un controllo

Questo vantaggio si applica ai titolari di Aeoc e Aeos. L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, dell'AD Cdu stabilisce che se spedizioni dichiarate da un Aeo sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

La concessione di questo vantaggio è direttamente correlata al modo di trasporto utilizzato e alle infrastrutture del luogo in cui si svolgono i controlli e dipende da questi elementi.

5. Scelta del luogo dei controlli

Questo vantaggio si applica ai titolari di Aeoc e Aeos. L'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, dell'AD Cdu prevede che, su richiesta dell'Aeo, i controlli possano svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

Questo sito alternativo potrebbe presentare il vantaggio di tempi più brevi e/o costi inferiori. Tali decisioni sono tuttavia subordinate a singoli accordi con le autorità doganali interessate. Il luogo scelto per il controllo deve in ogni caso essere tale da consentire alle autorità doganali di svolgere i necessari controlli senza comprometterne i risultati.

6. Vantaggi indiretti

È importante evidenziare che, oltre ai vantaggi diretti previsti dalla normativa, un Aeo può godere di vantaggi non direttamente collegati all'aspetto doganale della sua attività.

Anche se considerati vantaggi «indiretti» e quindi non espressamente menzionati nella normativa, sono tuttavia importanti in quanto possono esercitare un effetto estremamente positivo sull'attività complessiva dell'Aeo.

Alcuni esempi di vantaggi indiretti sono illustrati nei seguenti paragrafi.

6.1. Riconoscimento come partner commerciale sicuro

Un Aeo che soddisfa il criterio della sicurezza è considerato un partner sicuro nella catena di approvvigionamento. Questo significa che l'Aeo fa tutto il possibile per ridurre le minacce nelle catene di approvvigio-

namento cui partecipa.

6.2. Migliori relazioni con le altre autorità doganali e altre autorità pubbliche

Il partenariato istituito nel corso del procedimento di autorizzazione e la continua collaborazione contribuiranno a una migliore comprensione reciproca e aiuteranno a trovare insieme soluzioni ad hoc vantaggiose per entrambe le parti. È opportuno che un Aeo disponga di un punto di contatto designato presso l'autorità doganale cui rivolgere i propri quesiti. Tale punto di contatto può anche non essere in grado di rispondere a tutti i quesiti, ma consiglierà l'Aeo sul modo migliore di procedere e indicherà, se necessario, con chi prendere ulteriore contatto.

6.3. Altri vantaggi indiretti

Esempi di altri vantaggi indiretti:

- diminuzione di furti e perdite;
- minori ritardi nelle spedizioni;
- migliore pianificazione;
- migliore servizio ai clienti;
- maggiore fedeltà dei clienti;
- più efficiente gestione degli inventari;
- maggiore impegno dei dipendenti;
- minori incidenti legati alla sicurezza;
- riduzione dei costi di ispezione dei fornitori e migliore cooperazione;
- diminuzione dei crimini e del vandalismo;
- migliore sicurezza e comunicazione tra i partner della catena di approvvigionamento.

PARTE IV

Criteri per l'ottenimento dello status Aeo

1. Conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente

L'articolo 39, lettera a), del Cdu prescrive l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente. Inoltre l'articolo 24 dell'Ae Cdu considera tale criterio soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, non sono state commesse violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e il richiedente non ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla sua attività economica. In tale contesto l'articolo 24 dell'Ae Cdu distingue tra persone fisiche e persone non fisiche¹. Se il richiedente è una persona fisica, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte

(a) dal richiedente e,
(b) se del caso, dall'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte

- a) dal richiedente e
b) dalla persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione e
c) dall'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

La comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale può essere considerata idonea se l'autorità

doganale competente a prendere la decisione ritiene che un'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.

Se la persona che esercita il controllo della società richiedente è stabilita o residente in un paese terzo, oppure se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali verificano la conformità a tale criterio sulla base dell'osservanza degli obblighi in passato e delle informazioni di cui dispongono.

Le autorità doganali competenti in tutta l'Ue valutano l'osservanza degli obblighi estesa a tutte le attività doganali del richiedente, tenendo conto dei precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente.

Il termine «infrazione» si riferisce non solo alle azioni che vengono scoperte dalle autorità doganali in occasione dei controlli effettuati al momento dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o del loro vincolo a un regime doganale, ma sono «infrazioni» anche quelle della normativa doganale e fiscale o delle norme penali che sono constatate durante un controllo a posteriori svolto in una fase successiva, così è anche «infrazione» quella che possa essere scoperta tramite l'uso di altre autorizzazioni doganali e qualsiasi altra fonte di informazioni a disposizione delle autorità doganali.

Vanno prese in considerazione anche le infrazioni commesse da spedizionieri, spedizionieri doganali o altre parti terze che agiscono per conto del richiedente. La gravità dell'infrazione deve essere basata sulla decisione definitiva dell'autorità competente così come se la sanzione irrogata a seguito di un'infrazione è revocata completamente dall'autorità competente, si ritiene che l'infrazione non sia avvenuta.

Prima che sia adottata una decisione in merito al rispetto del criterio della comprovata osservanza degli obblighi, occorre confrontare il numero totale di infrazioni commesse dal richiedente con l'intera serie di operazioni doganali svolte dallo stesso nel medesimo periodo di tempo per stabilire rapporti adeguati. In tale contesto i diversi tipi di attività devono essere considerati in termini di numero e volume delle dichiarazioni doganali e delle operazioni effettuate dal richiedente.

2. Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali

Affinché le autorità doganali possano stabilire che il richiedente ha un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali, il richiedente deve soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 25 dell'Ae Cdu.

Per quanto riguarda la verifica di questo particolare criterio occorre tener conto delle seguenti considerazioni generali:

- il criterio deve essere verificato in relazione a tutte le attività doganali del richiedente;
- le autorità doganali devono utilizzare tutte le

informazioni disponibili e la conoscenza di eventuali autorizzazioni già concesse al richiedente. In generale non dovrebbe essere necessario ricontrollare questa parte dell'attività se l'audit precedente era stato svolto di recente e non hanno avuto luogo modifiche successive. Occorre tuttavia accertarsi che l'audit precedente abbia coperto tutti i diversi aspetti e tutte le diverse condizioni;

- per meglio svolgere la propria attività di Audit l'autorità doganale svolgerà le proprie verifiche direttamente presso la sede dell'impresa che ha chiesto di aderire;
- Durante lo svolgimento dell'audit nei locali del richiedente si devono considerare diversi elementi cruciali:
 - verificare che le informazioni fornite nella domanda e negli altri documenti siano esatte e che le pratiche/procedure descritte dal richiedente siano documentate e attuate in pratica;
 - effettuare verifiche delle operazioni per accertare che esista una traccia di audit nelle scritture;
 - verificare che il sistema informatico sia ragionevolmente protetto contro intrusioni e manipolazioni e anche che i momenti più rilevanti della storia dell'impresa siano inseriti nel sistema in modo da poter, se necessario, monitorare i cambiamenti.

3. Comprovata solvibilità finanziaria

Come indicato all'articolo 39, lettera c), del Cdu, un Aeo deve dimostrare che si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata.

Per verificare se il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 26 dell'Ae Cdu le autorità doganali prendono in considerazione i seguenti elementi:

- il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

4. Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta

L'articolo 39, lettera d), del Cdu stabilisce un ulteriore

criterio per l'autorizzazione di AeoC relativo all'esistenza di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta. A norma dell'articolo 27 dell'Ae Cdu, il criterio si considera rispettato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:
- un'esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;
- una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione.

Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

- l'autorità doganale di uno Stato membro;
- un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
- un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.

5. Adeguati standard di sicurezza

A norma dell'articolo 39, lettera e), del Cdu, un Aeo autorizzato per la sicurezza deve soddisfare adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali. L'articolo 28 dell'Ae Cdu specifica ulteriormente i criteri da rispettare. Occorre indicare chiaramente che il criterio della sicurezza è pertinente solo se l'operatore economico presenta domanda di certificato Aeos.

Allo stesso tempo è importante che l'esame del criterio di sicurezza sia effettuato per tutti i locali utilizzati per le attività del richiedente disciplinate dalla regolamentazione doganale.

Solo se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio dell'autorizzazione non permette di esaminarli tutti, l'autorità doganale di rilascio può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi. Occorre prendere in considerazione un approccio graduale in funzione del rischio delle diverse zone («metodo a cipolla»).

PARTE V

Presentazione

della domanda e autorizzazione

1. Determinazione dello Stato membro competente per la presentazione di una domanda Aeo

Lo Stato membro a cui deve essere presentata la domanda di Aeo deve essere determinato a norma

dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del Cdu. A norma di detto articolo, l'Autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Il principio generale è che la domanda deve essere presentata allo Stato membro che ha la migliore conoscenza delle attività doganali del richiedente.

Se non è possibile determinare chiaramente lo Stato membro che deve fungere da autorità doganale di rilascio sulla base del summenzionato principio generale, si applicano gli articoli 12 o 27 dell'AD Cdu.

- L'articolo 12 dell'AD Cdu stabilisce che l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali) (si tratta ad esempio del luogo in cui si trova la sede amministrativa dell'impresa richiedente).
- L'articolo 27 dell'AD Cdu stabilisce, specificamente per l'Aeo, che se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del Cdu o dell'articolo 12 dell'AD Cdu, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

2. Ricevimento e accettazione della domanda

L'iter generale da seguire quando si presenta una domanda Aeo è descritto agli articoli 22 e 38 del Cdu, agli articoli da 11 a 13 e da 26 a 28 dell'AD Cdu e agli articoli 10 e 12 dell'Ae Cdu. Fino alla data di potenziamento del sistema Aeo la domanda è presentata utilizzando le informazioni contenute nell'allegato 1C delle DAC. Al suo ricevimento, la domanda è esaminata dalle autorità doganali, che decidono se accettarla o no. Occorre tener conto delle seguenti considerazioni generali:

- la domanda è presentata in conformità ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del Cdu e all'articolo 11 dell'AD Cdu;
- un questionario di autovalutazione (Qav) è presentato insieme alla domanda in conformità all'articolo 26, paragrafo 1, dell'AD Cdu;
- le autorità doganali devono disporre di tutte le informazioni necessarie per essere in grado di effettuare un rapido controllo della domanda presentata rispetto alle condizioni di accettazione. Tali informazioni possono essere ottenute mediante accesso alle banche dati pertinenti o invitando il richiedente a presentarle insieme alla domanda;
- ove appropriato, le autorità doganali devono fare ricorso anche ad altre fonti di informazione disponibili, ad esempio banche dati comuni dell'Ue, contatti con le altre autorità, informazioni sul sito web dell'impresa ecc.;

- se sono necessarie informazioni supplementari, le autorità doganali devono chiederle al richiedente non appena possibile e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'Ae Cdu;
- se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti i dati necessari, chiedono al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, dell'Ae Cdu;
- le autorità doganali devono sempre comunicare al richiedente l'accettazione della domanda e la relativa data; devono anche informarlo qualora la domanda sia respinta, indicando i motivi (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del Cdu).

3. Analisi dei rischi e processo di audit

Il termine «audit doganale» copre diversi tipi di controlli doganali o valutazioni svolte dalle autorità doganali per accertare che gli operatori economici rispettino la normativa nazionale e unionale e i requisiti nei settori doganali. L'audit comprende il preaudit, l'audit a posteriori e il riesame.

Il pre-audit è effettuato dalle autorità doganali prima della concessione di qualsiasi tipo di certificazione/autorizzazione doganale. Nel contesto dell'Aeo il pre-audit è il controllo che segue la domanda di Aeo e serve a verificare se il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del Cdu. A seguito del (pre-)audit l'auditor deve essere in grado di:

- formulare un giudizio circa il rispetto delle condizioni per la concessione dello status di Aeo;
- individuare i rischi residui e proporre ulteriori azioni da intraprendere;
- individuare i punti nelle procedure dell'operatore che necessitano di un monitoraggio più rigoroso e consigliare al richiedente di migliorare o rafforzare le pertinenti procedure e controlli.

Una volta concessa l'autorizzazione, è necessario distinguere tra monitoraggio e riesame. Il monitoraggio viene effettuato in modo continuo dalle autorità doganali mediante un controllo quotidiano delle attività dell'Aeo, comprese visite nei suoi locali. Esso mira all'individuazione anticipata di eventuali segnali di non conformità e consente di reagire prontamente qualora siano individuate difficoltà o elementi di non conformità. Il riesame implica che qualcosa è già stato individuato e che è necessario agire per verificare se l'operatore economico soddisfa ancora i criteri Aeo. In tale contesto è chiaro che il monitoraggio può dar luogo al riesame.

Per effettuare un'analisi dei rischi e preparare un audit efficace ed efficiente è essenziale che l'autorità doganale di rilascio raccolga quante più informazioni possibili relative all'operatore economico. Le informazioni sono raccolte al fine di:

- comprendere meglio l'attività dell'operatore economico e il contesto delle sue attività;
- ottenere il quadro d'insieme più accurato possibile dell'organizzazione commerciale, dei processi e delle procedure dell'operatore economico;
- predisporre il piano di audit sulla base dei risul-

- tati della valutazione dei rischi;
- preparare l'audit (composizione ottimale del gruppo di auditor, punti focali dell'audit ecc.);
- verificare per quanto possibile il rispetto dei criteri..

Mappatura dei rischi e modello AeO COMPACT

Nella «Guida alla gestione del rischio» dell'Omd il rischio dal punto di vista delle autorità doganali è generalmente definito come: «La potenziale non osservanza della normativa doganale», ma nel contesto dei presenti orientamenti è più opportuno utilizzare un approccio più ampio e definire il rischio come «la probabilità che un'azione o un evento incida negativamente sulla capacità di un'organizzazione di soddisfare i requisiti e i criteri AeO».

Occorre considerare due aspetti: la probabilità che un evento si verifichi, ma anche il suo impatto e per valutare la rilevanza del rischio si deve tener conto di entrambe queste dimensioni.

Tali concetti possono essere visualizzati tramite la cosiddetta matrice di rischio nell'immagine seguente:



Generalmente si considera che:

- se il rischio si trova nella zona rossa, è ritenuto elevato ed è necessario introdurre contromisure per ridurre il livello;
 - se il rischio si trova nella zona gialla, si possono suggerire azioni correttive per spostarlo nella zona verde, attenuando l'impatto o riducendo la probabilità che si verifichi;
 - se il rischio si trova nella zona verde, è considerato accettabile, ma sono possibili miglioramenti.
- Queste due dimensioni devono essere utilizzate anche per stabilire un elenco prioritario dei rischi e prevedere contromisure appropriate.

Per disporre di risultati comparabili, il processo di valutazione dei rischi deve fondarsi su un modello riconosciuto di analisi dei rischi. Si raccomanda di utilizzare il modello AeO COMPACT

Prima della stesura della relazione finale e della documentazione di audit, in caso di incertezza l'auditor deve riconfermare con l'operatore economico i fatti descritti nella relazione.

La relazione finale e la documentazione dell'audit devono riportare in modo chiaro e sistematico le informazioni seguenti:

- un chiaro quadro globale dell'operatore economico (attività svolta, ruolo nella catena di approvvigionamento, modello aziendale, attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, ecc.);

- una chiara e accurata descrizione di ciò che è stato fatto per verificare il rispetto dei criteri AeO;
- una descrizione precisa di tutte le aree di rischio considerate e verificate e di tutte le azioni di controllo eventualmente consigliate al richiedente;
- una relazione chiara di qualsiasi azione o reazione intrapresa o espressa dal richiedente nei confronti degli auditor;
- una raccomandazione esplicita in merito alla concessione dello status sulla base del risultato delle attività di audit;
- se lo status di AeO non è concesso, le relative motivazioni complete e dettagliate, comprensive delle informazioni eventualmente ricevute da altri Stati membri e indicanti se sono state ottenute tramite la procedura di «informazione» e/o di «consultazione»;

un giudizio globale relativo al profilo di rischio dell'AeO e, qualora lo status di AeO sia concesso, eventuali raccomandazioni relative al monitoraggio e/o al riesame (cfr. la parte 5 «Gestione dell'autorizzazione»).

4. Decisione di concessione dello status

La decisione delle autorità doganali in merito alla concessione dello status di AeO è basata sulle informazioni raccolte e analizzate nelle diverse fasi del processo di autorizzazione, dal ricevimento della domanda al completamento del processo di audit.

Per prendere la decisione le autorità doganali devono considerare i seguenti fattori:

- tutte le informazioni note sul richiedente di cui dispone l'autorità competente, compresi il formulario della domanda di AeO e il Qav compilato, e tutte le altre informazioni giustificative. Può risultare necessario ricontrollare queste informazioni e, in alcuni casi, aggiornarle per tener conto dei cambiamenti che possono essersi verificati nel periodo compreso tra la data di ricezione e accettazione della domanda e la fine del processo di autorizzazione e l'emissione della decisione finale; tutte le pertinenti conclusioni tratte dagli auditor nel corso dell'audit. Le autorità doganali devono mettere a punto e applicare i metodi più efficienti per la comunicazione interna dei risultati degli audit, elaborati dai gruppi di audit, alle altre autorità doganali competenti che partecipano alla presa di decisione. Il meccanismo più appropriato in tal senso è costituito dalla trasmissione della documentazione completa dei controlli effettuati e della relazione di audit o di altri documenti/modalità appropriati;
- i risultati di altre valutazioni dell'organizzazione e delle procedure del richiedente che siano state eventualmente svolte per altri motivi di controllo.

Al termine del processo e prima di prendere la decisione definitiva, l'autorità doganale di rilascio informa il richiedente, in particolare se è probabile che tali conclusioni portino a una decisione negativa. In questo caso viene data al richiedente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in riferimento alla decisione prevista e fornire informazioni supplementari al fine di giungere a una decisione favorevole (articolo 22, paragrafo 6, del Cdu).

Per evitare che il diritto ad essere sentiti dia luogo a

ritardi prolungati, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 2, dell'AD Cdu fissano un periodo di 30 giorni. La mancata risposta entro detto termine è considerata una rinuncia al diritto ad essere sentito. La comunicazione della rinuncia al diritto ad essere sentito, deve essere registrata e conservata come prova del fatto che al richiedente è stata offerta la possibilità di rispondere.

Il richiedente sarà informato se le autorità doganali decidono di modificare la decisione iniziale sulla base delle informazioni supplementari fornite.

Occorre considerare i seguenti fattori:

- ogni Stato membro decide, nell'ambito della propria organizzazione interna, il servizio specifico competente per decidere se concedere o no lo status di Aeo;
- in fase di adozione della decisione la relazione definitiva del o dei gruppi di audit competenti deve svolgere un ruolo essenziale per stabilire la conformità agli specifici criteri Aeo, come spiegato sopra in dettaglio;
- gli Stati membri hanno 120 giorni di calendario per adottare la decisione (articolo 22, paragrafo 3, del Cdu). Tale scadenza può essere prorogata in due casi:
- di altri 60 giorni di calendario dall'autorità doganale di rilascio se non è in grado di rispettare la scadenza dei 120 giorni. Il richiedente deve essere informato della proroga prima della scadenza dei 120 giorni di calendario (articolo 28, paragrafo 1, dell'AD Cdu);
- su richiesta del richiedente, soggetta all'accordo dell'autorità doganale interessata. In quest'ultimo caso il richiedente realizza gli adeguamenti necessari per soddisfare i criteri e li comunica all'autorità doganale. La proroga richiesta deve essere di durata ragionevole considerati gli adeguamenti da realizzare (articolo 22, paragrafo 3, del Cdu);
- dall'autorità doganale di rilascio in caso di richiesta di ulteriori informazioni al richiedente. Il richiedente fornisce le informazioni entro 30 giorni al massimo dalla richiesta. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione (articolo 13, paragrafo 1, dell'AD Cdu);
- dall'autorità doganale di rilascio per un periodo di 30 giorni, nel caso sia concesso al richiedente il diritto di essere sentito. Il richiedente è informato della proroga (articolo 13, paragrafo 2, dell'AD Cdu);
- dall'autorità doganale di rilascio, se quest'ultima ha prorogato il periodo per la consultazione di un'altra autorità doganale. Il termine per l'adozione della decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione (articolo 13, paragrafo 3, dell'AD Cdu);
- dall'autorità doganale di rilascio, se le autorità doganali stanno conducendo indagini sulla base di fondati motivi per sospettare una violazione della legislazione doganale. La durata di tale proroga

non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga (articolo 13, paragrafo 4, dell'AD Cdu);

- dall'autorità doganale di rilascio se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente, o, se del caso, delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dell'Ae Cdu, di soddisfare le condizioni relative alla conformità alla normativa doganale e fiscale e non vi siano precedenti di reati gravi in relazione alla sua attività economica. Il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento (articolo 28, paragrafo 2, dell'AD Cdu).

Il richiedente è informato per iscritto in merito alle seguenti situazioni:

- accettazione della domanda (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del Cdu);
- proroga del termine per l'adozione di una decisione di cui all'articolo 28 dell'AD Cdu;
- proroga del termine per l'adozione di una decisione a seguito di indagini da parte delle
- autorità doganali, a meno che ciò non comprometta le indagini (articolo 13, paragrafo 4, ultima frase, dell'AD Cdu);
- proroga del termine per l'adozione di una decisione (articolo 13, paragrafo 3, dell'AD Cdu);
- proroga del termine per l'adozione di una decisione a seguito della richiesta di ulteriori informazioni (articolo 13, paragrafo 1, dell'AD Cdu);
- proroga a seguito del diritto del richiedente di essere sentito (articolo 13, paragrafo 2, dell'AD Cdu);
- anche se non espressamente previsto dalla normativa, è appropriato informare il richiedente qualora sia il richiedente stesso a fare richiesta di una proroga per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri (articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, del Cdu);
- anche se non espressamente previsto dalla normativa, è appropriato informare il richiedente anche in merito alla proroga del termine per l'adozione di una decisione ove sia pendente un procedimento penale (articolo 28, paragrafo 2, del Cdu).

L'autorità doganale di rilascio informa il richiedente in merito alla decisione finale concernente la sua domanda. Le autorità doganali informano l'operatore economico per iscritto con tutti i mezzi pertinenti (ad esempio mediante un sistema informatico, tramite posta elettronica, con una lettera ufficiale ecc.).


5. Ricorsi e termini

L'articolo 44 del Cdu recita: «Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente». La persona che presenta un ricorso per una questione doganale deve presentare tale ricorso nel formato e secondo le norme previste dalla legislazione nazionale.

Nella rappresentazione grafica (nella pagina accanto)

sono illustrati i principali termini nel processo decisionale.

Nel contesto della procedura Aeo lo scambio di informazioni tra Stati membri rappresenta un fattore particolarmente importante per assicurare che un operatore economico soddisfi i criteri Aeo. Una volta concessa, infatti, l'autorizzazione di Aeo vale in tutta l'Unione europea. La legislazione assegna un ruolo guida all'autorità doganale di rilascio responsabile dell'accettazione della domanda e della concessione dell'autorizzazione di Aeo. Le autorità doganali degli altri Stati membri svolgono comunque un ruolo importante nel processo.



6. Modifica della decisione

In conformità all'articolo 28 del Cdu, un'autorizzazione Aeo è revocata o modificata se una o più delle condizioni previste per l'adozione della decisione non erano o non sono più soddisfatte oppure su richiesta dell'Aeo. Possibili esempi di modifiche concernenti un Aeo sono i cambiamenti di nome o di indirizzo.

In alcuni casi tali modifiche possono aver luogo solo dopo una rivalutazione del rispetto dei criteri (ad esempio, nuovi locali nel caso di un Aeos).

La modifica deve essere notificata all'Aeo (articolo 28, paragrafo 3, del Cdu). Le modifiche devono essere comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri e, se del caso, di altre autorità pubbliche utilizzando il sistema di comunicazione EOS, a prescindere dal fatto che sia stata avviata una procedura di consultazione.

Va inoltre osservato che il richiedente deve comunicare eventuali modifiche apportate alla domanda presentata all'autorità doganale di rilascio, che deve caricarle nel sistema EOS.

7. Sospensione

La sospensione dello status di Aeo significa che un'autorizzazione rilasciata non è valida per un determinato periodo.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del Cdu in combinato disposto con l'articolo 16 dell'AD Cdu, «l'autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla quando:

- tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca

o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;

- tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
- il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotta per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.»

Durante il periodo di sospensione l'Aeo non può avere accesso ai vantaggi assicurati dallo status, il che può comportare conseguenze serie per lo stesso.

L'articolo 30, paragrafo 1, dell'AD Cdu stabilisce che «se un'autorizzazione Aeo è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri Aeo, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale Aeo che sia basata sull'autorizzazione Aeo in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione è sospesa dall'autorità doganale che l'ha adottata.»

L'articolo 30, paragrafo 2, dell'AD Cdu stabilisce che «la sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un Aeo non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione Aeo».

L'articolo 30, paragrafo 3, dell'AD Cdu stabilisce che «se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un Aeos e un Aeoc è sospesa a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera d), del codice (standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connessi all'attività svolta), l'autorizzazione Aeoc è sospesa, ma l'autorizzazione Aeos resta valida.»

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un Aeos e un Aeoc è sospesa a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice (adeguati standard di sicurezza), l'autorizzazione Aeoc è sospesa, ma l'autorizzazione Aeos resta valida.

La sospensione può essere la conseguenza di un esame effettuato durante il monitoraggio o il riesame in cui sono state rilevate gravi carenze, per cui il titolare dell'autorizzazione non può fruire dello status sotto il profilo del rischio nella situazione attuale. Questa indicazione di «non conformità» può risultare anche da informazioni ricevute da altri Stati membri o da altre autorità pubbliche, ad es. autorità dell'aviazione civile.

Prima di prendere una decisione di sospensione l'autorità doganale competente deve comunicare all'Aeo

le conclusioni, gli esami effettuati e il fatto che, secondo la valutazione, essi potranno comportare la sospensione dell'autorizzazione se la situazione non è regolarizzata. L'Aeo ha facoltà di essere sentito ed eventualmente di regolarizzare la sua situazione. La scadenza per osservazioni e correzioni è fissata a 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione (articolo 8, paragrafo 1, dell'AD Cdu).

Le risposte devono essere attentamente valutate dal punto di vista del rischio e, a meno che la situazione si possa considerare regolarizzata, lo status sarà sospeso per 30 giorni di calendario. All'Aeo deve essere inviata una notifica scritta.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera c), del Cdu, lo status può essere sospeso con effetto immediato se la natura o il livello della minaccia alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o all'ambiente rende necessaria tale decisione. Occorre ricorrere a tale possibilità solo nei casi strettamente necessari.

L'autorità doganale competente deve valutare molto attentamente l'effetto della sospensione.

La sospensione non incide su una procedura doganale iniziata prima della data della sospensione e non ancora ultimata.

Una volta eliminato il motivo della sospensione, la validità dell'autorizzazione deve essere ripristinata. In caso contrario, l'autorità doganale competente deve valutare se revocare l'autorizzazione.

8. Revoca

Le disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione e sui casi che possono comportare la revoca figurano nell'articolo 28 del Cdu e nell'articolo 34 dell'Ae Cdu. A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del Cdu, una decisione favorevole è revocata se

(a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure
(b) su richiesta del destinatario della decisione.

Se la revoca è decisa dall'autorità doganale competente, una nuova domanda di autorizzazione Aeo non sarà accettata per i tre anni successivi alla data della revoca.

La revoca di un'autorizzazione Aeo non pregiudica un'eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di

Aeo non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio Aeo che non è più soddisfatto (articolo 34, paragrafo 1, dell'Ae Cdu).

La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell'autorizzazione non pregiudica automaticamente l'autorizzazione Aeo di tale persona (articolo 34, paragrafo 2, dell'Ae Cdu). Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di Aeoc e Aeos e l'autorizzazione è revocata a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera d), del codice (esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta), l'autorizzazione Aeoc è revocata e l'autorizzazione Aeos rimane valida (articolo 34, paragrafo 3, primo comma, dell'Ae Cdu).

Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di Aeoc e Aeos e l'autorizzazione è revocata a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera e), del codice (di adeguati standard di sicurezza), l'autorizzazione Aeos è revocata e l'autorizzazione Aeoc rimane valida (articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, dell'Ae Cdu).

Prima di richiedere l'attribuzione dello status di Aeo, si raccomanda di leggere gli orientamenti della Commissione europea sugli Operatori economici autorizzati, TAXUD/B2/2011-Rev.6 (accessibili tramite il sito web Europa della Commissione europea).

* Lo scopo del questionario di autovalutazione è di aiutare il richiedente a comprendere quali siano i requisiti associati all'ottenimento dello status di AEO e di fornire alle Autorità doganali un quadro complessivo del richiedente, contribuendo così ad accelerare la procedura di autorizzazione.

* Il questionario deve essere presentato insieme alla richiesta di un'autorizzazione AEO alle Autorità doganali competenti.

* Le note esplicative del questionario sono contenute nell'allegato 1b del documento della Commissione europea TAXUD/B2/047/2011 - Rev.6 dell'11 marzo 2016.

* team di Iva e dogane di AC - Avvocati e Commercialisti
**Manager fiscale e doganale del gruppo Kuwait Petroleum Italia (Q8) S.p.A

Note

1) Per una esaustiva rassegna del materiale di riferimento si rinvia ai seguenti link. https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/aeo-elearning-courses_en; https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services_en;

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/8927072+opuscolo.pdf/26ffc139-8a81-43f4-9a22-93523eabab17>; <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/faq-aeo>;

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/normativa-e-prassi-di-riferimento-aeo>;

2) Si cfr. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_it.pdf

3) Per una prima casistica si cfr. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_it.pdf - Sez. 3.2.1

4) Authorised Economic Operator, Compliance and Partnership Customs and Trade (TAXUD/2006/1452)